

# Assicurazione sulla Vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Zurich Investments Life S.p.A.

Zurich Viceversa

Data di aggiornamento: 31.03.2023

Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Zurich Investments Life S.p.A.** - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603; sito internet: [www.zurich.it](http://www.zurich.it); e-mail: [customerlife@it.zurich.com](mailto:customerlife@it.zurich.com); PEC: [Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it](mailto:Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it)

Zurich Investments Life S.p.A. Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) - e-mail: [customerlife@it.zurich.com](mailto:customerlife@it.zurich.com) indirizzo PEC: [zurich.investments.life@pec.zurich.it](mailto:zurich.investments.life@pec.zurich.it) - [www.zurich.it](http://www.zurich.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione (bilancio al 31 dicembre 2021), l'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 399.522.077 di cui: la parte relativa a capitale sociale è pari a euro 199.000.000; la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 48.472.830.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Zurich Investments Life S.p.A. (SFCR) è disponibile sul sito internet di Zurich Investments Life S.p.A., [www.zurich.it](http://www.zurich.it). Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) è pari a 489 milioni di euro. Il requisito patrimoniale minimo (MCR Minimum Capital Requirement) è pari a 220 milioni di Euro. L'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) è pari a 843 milioni di euro. L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 1,72 (SCR ratio).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Zurich Viceversa è un contratto di assicurazione temporanea caso morte a capitale e premio annuo costanti che garantisce il pagamento di una prestazione in caso di decesso di uno dei due assicurati o di entrambi gli assicurati.

In caso di decesso nel corso della durata contrattuale:

- di uno dei due assicurati, Zurich corrisponde il capitale assicurato all'altro assicurato (beneficiario);
- di entrambi gli assicurati senza che sia possibile stabilire quale dei due sia morto prima, Zurich corrisponde il capitale assicurato all/beneficiario/i specificatamente indicato/i in polizza per tale evento (beneficiari in caso di commorienza).

La prestazione è garantita sempre che siano stati regolarmente corrisposti i premi convenuti alla conclusione del contratto. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni disciplinate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?", in tali casi Zurich pagherà il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso. La prestazione assicurata è garantita fermo restando quanto disciplinato nella sezione "Ci sono limiti di copertura?", in tali casi Zurich si limita a restituire una somma pari all'ammontare dei premi o rate di premio regolarmente pagati fino all'avvenuto decesso, al netto dei costi fissi di emissione. Il capitale assicurato è a scelta del contraente al momento della sottoscrizione del contratto e non potrà risultare inferiore a 100.000,00 euro.

In caso di sopravvivenza degli assicurati alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti da Zurich.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

- È escluso dalla garanzia temporanea caso morte, soltanto il decesso causato da:
- Dolo del contraente o del beneficiario;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione attiva dell'assicurato a atti dolosi;</li> <li>• Partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;</li> <li>• Eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;</li> <li>• Guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;</li> <li>• Pratica delle attività sportive pericolose non dichiarate alla sottoscrizione del contratto. Sono escluse le seguenti attività sportive la cui pratica inizi successivamente alla data di sottoscrizione, anche se praticate occasionalmente: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio) paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, automobilismo, motociclismo, motonautica, salti dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;</li> <li>• Incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;</li> <li>• Suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso detto periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto</li> <li>• Uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e cronico.</li> </ul>
--	--



### Ci sono limiti di copertura?

E' previsto un periodo di carenza pari a 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto durante il quale, la copertura assicurativa non è operante. Tale periodo di carenza non è previsto qualora anche uno dei due assicurati si sottoponga a visita medica.

Durante il periodo di carenza Zurich garantisce comunque l'intera prestazione assicurata, nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopraggiunta dopo l'entrata in vigore del contratto:

a) Tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

b) Di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;

c) Di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Inoltre è previsto un ulteriore periodo di carenza di 5 anni dall'entrata in vigore del contratto, in caso di decesso dell'assicurato dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita ovvero ad altra patologia ad essa collegata. Tale limitazione non è prevista qualora entrambi gli assicurati, al momento della sottoscrizione della proposta, abbia fornito specifico test HIV con esito negativo.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di evento?

#### Denuncia di sinistro:

ai fini della liquidazione della prestazione da parte di Zurich l'avente diritto dovrà preventivamente consegnare tutta la documentazione prevista e dettagliata nel modulo di richiesta di pagamento, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. da inviare a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Maturity & Surrenders - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;

- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Zurich mette a disposizione dei richiedenti, presso gli Intermediari e sul proprio sito internet, un fac simile di modulo di richiesta di pagamento, per coloro che ritengano di farne uso, con l'indicazione

	<p>dei documenti e delle informazioni che devono essere inviate a Zurich.</p> <p><b>Prescrizione:</b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Le somme dovute per sinistro, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro 10 anni dalla data dell'evento. Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere da Zurich, comunicate e devolute al Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1 c. 343 Legge 23.12.2005 n. 266.</p> <p><b>Liquidazione della prestazione:</b></p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione della prestazione, Zurich provvederà a pagare il capitale in caso di decesso secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento, tramite bonifico bancario sul c/c del beneficiario aperto nello stesso Stato in cui il beneficiario ha la residenza fiscale.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali per cui Zurich non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile – l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni.</p> <p>Quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano l'età dell'assicurato, Zurich ricalcolerà il premio in base all'età reale dell'assicurato e la durata del contratto.</p>

 **Quando e come devo pagare?**

<b>Premio</b>	<p>Nel caso di contratto sottoscritto attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso da Zurich il premio può essere pagato attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato a Zurich o all'intermediario assicurativo, o bonifico bancario su c/c intestato all'intermediario assicurativo, o bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'intermediario assicurativo;</p> <p>Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, il premio può essere pagato attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. È data comunque facoltà al contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.</p> <p>Qualora il contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, dovrà comunicarlo per iscritto alla Direzione di Zurich che provvederà a gestire il contratto direttamente.</p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.</p> <p><b>Costi di frazionamento</b></p> <p>Sono previsti costi aggiuntivi di frazionamento, indicati nella tabella sottostante, se il contraente sceglie di rateizzare il premio annuo in una delle modalità di seguito indicate:</p> <table border="1" data-bbox="438 1534 1444 1713"> <thead> <tr> <th>Costo di Frazionamento per tariffe a premio annuo</th> <th>% applicata su ogni rata di premio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Semestrale</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Trimestrale</td> <td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>Mensile</td> <td>3,50%</td> </tr> </tbody> </table>	Costo di Frazionamento per tariffe a premio annuo	% applicata su ogni rata di premio	Semestrale	1,50%	Trimestrale	2,50%	Mensile	3,50%
Costo di Frazionamento per tariffe a premio annuo	% applicata su ogni rata di premio								
Semestrale	1,50%								
Trimestrale	2,50%								
Mensile	3,50%								
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di non accettazione della proposta di assicurazione da parte di Zurich, il premio eventualmente già incassato, verrà restituito al Contraente.</p> <p>In caso di revoca della proposta da parte del Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione della proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.</p> <p>In caso di recesso da parte dell'assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Zurich provvederà a restituire il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dell'assicurato calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.</p>								

<b>Sconti</b>	Zurich attraverso gli intermediari con cui collabora ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita di Zurich.
---------------	---

	<b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>
---	---

<b>Durata</b>	Il contratto prevede una durata minima pari a 5 anni ed una durata massima pari a 30 anni, a scelta del contraente.
<b>Sospensione</b>	Il mancato pagamento del premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina la sospensione della garanzia. La garanzia può essere riattivata dietro pagamento del premio arretrato.

	<b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>
---	--

<b>Revoca</b>	Il contraente può revocare la proposta fino al momento dell'avvenuta conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata a Zurich tramite una delle seguenti modalità: - lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano; - PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it
<b>Recesso</b>	Il contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso una comunicazione tramite una delle seguenti modalità: - lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Maturity & Surrenders - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano; - PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.  Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino di invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.
<b>Risoluzione</b>	Il contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento del premio: il mancato pagamento del premio annuale o, nel caso in cui il premio sia stato rateizzato, anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta la sospensione della prestazione assicurativa.  Trascorsi dodici mesi dalla data di sospensione della prestazione assicurativa, il contratto è risolto di diritto ed i premi versati restano acquisiti da Zurich, salva l'ipotesi di riattivazione del contratto.

	<b>Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</b>
---	---

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	Il contratto non prevede riscatto o riduzione delle prestazioni. E' prevista la possibilità di riattivare il contratto. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Zurich si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo quanto previsto nelle esclusioni per il caso di suicidio. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il contraente non può in nessun caso opporre che Zurich non abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. La riattivazione deve essere richiesta entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta
<b>Richiesta di informazioni</b>	E' possibile richiedere a Zurich informazioni sul contratto rivolgendosi a:  Zurich Investments Life S.p.A Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 email: customerlife@it.zurich.com

In alternativa, è possibile inviare tale richiesta anche per il tramite del proprio Intermediario.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il contratto prevede la figura di un contraente e di due assicurati. Il contraente è sempre uno dei due assicurati.

Il contratto è sottoscrivibile da persone fisiche che abbiano alla sottoscrizione un'età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 60 anni; l'età assicurativa massima a scadenza non potrà risultare superiore a 65 anni, entrambe gli assicurati devono essere domiciliati in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residenti in Italia ai fini fiscali

La differenza di età tra i due assicurati non potrà superare i 20 anni.



## Quali costi devo sostenere?

Sono di seguito riportati i costi previsti dal prodotto:

Su ciascun premio annuo gravano un costo fisso e un costo variabile (Caricamento).

\_\*Costo fisso \*\_euro 20,00

### Caricamenti

	Aliquota%
%da applicare al premio annuo dedotto il costo fisso	11,50%

### Costo della Visita medica

Il costo della visita medica, da effettuarsi esclusivamente presso uno dei medici fiduciari di Zurich può variare da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 250,00 euro ed è anch'esso sostenuto totalmente dal contraente.

**Altri costi:** si fa presente che le spese relative al recupero della documentazione relativa al decesso sono a carico dei beneficiari. Qualora Zurich abbia sostenuto tali costi nell'esercizio del mandato ricevuto dall'assicurato o della procura ricevuta dal/i beneficiario/i, ha diritto al rimborso anche trattenendo tali costi dall'importo della prestazione liquidata.

### Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari a circa il 44%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'impresa assicuratrice

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

"Ufficio Gestione reclami" Via Benigno Crespi, n. 23 - 20159 Milano

Fax: 02.2662.2243

E-mail: [reclami@zurich.it](mailto:reclami@zurich.it)

PEC [reclami@pec.zurich.it](mailto:reclami@pec.zurich.it).

È altresì possibile inoltrare il reclamo tramite l'apposito modulo che puoi trovare sul sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it), nella sezione dedicata ai reclami.

Zurich, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.

Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A (agenti) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.

### All'IVASS

All'IVASS vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax 06.42133206

PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è prevista come condizione da esperire obbligatoriamente prima di interessare l'autorità giudiziaria.
<b>Negoziazione assistita</b>	Su richiesta del Contraente o dell'Assicurato tramite il proprio avvocato.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. Compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, in vigore alla data di redazione del presente documento che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro.</p> <p><b>Detrazione fiscale dei premi</b></p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.</p> <p>I premi, sono detraibili nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1 lett. F) DPR 917/89 (c.d. TUIR) e successive modifiche e integrazioni, a condizione che i relativi importi siano pagati nell'anno per il quale si intende godere della detrazione fiscale. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.</p> <p>E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.</p> <p><b>Tassazione delle somme corrisposte</b></p> <p>Le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'irpef ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");</p> <p>Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.</p>

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE AL CONTRAENTE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**Zurich Investments Life S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale €207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: [zurich.investments.life@pec.zurich.it](mailto:zurich.investments.life@pec.zurich.it) - [www.zurich.it](http://www.zurich.it)

8.522.DIPA.03.23